

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 446

Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di sostegno alla genitorialità

21/04/2024 - 04:25

Indice

1. DDL S. 446 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 446.	4

1. DDL S. 446 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 446

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 446

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEVILACQUA**, **CASTELLONE**, **NATURALE**, **DE ROSA**, **CATALDI**, **SIRONI**, **NAVE**, **TREVISI**, **PIRONDINI**, **MAZZELLA** e **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2022

Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di sostegno alla genitorialità

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a sostenere la genitorialità con la realizzazione di una concreta armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro. Esso si inquadra nell'ambito dei temi riguardanti la tutela della famiglia come nucleo fondamentale della società e punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo dei figli, tema che non può non trovare un consenso trasversale in tutte le forze politiche dell'arco costituzionale. La disciplina in materia di congedi parentali, di tutela della maternità e della genitorialità e di sostegni economici alla famiglia ad oggi non riesce a colmare la grave lacuna normativa che riguarda un aspetto sociale, un'esigenza fortemente avvertita dai genitori che non trova accoglimento in nessuna delle disposizioni vigenti. Mi riferisco alla presenza fisica del genitore nella delicata fase della crescita di un figlio, dalla nascita all'adolescenza, nelle ore del giorno che seguono all'impegno scolastico del minore. L'accompagnare un figlio nel suo percorso di crescita, per i lavoratori soggetti a turni, si scontra spesso con la realtà di un'occupazione che li vede liberi nelle ore in cui i propri figli sono a scuola, e impegnati al lavoro nelle ore pomeridiane o serali, con l'inevitabile conseguenza di dover delegare ad altri, che siano nonni o *baby-sitter* o strutture di *baby-parking*, il ruolo di guida del bambino o del ragazzo. Consentendo al genitore soggetto a turni di lavoro di poter optare per l'impiego nei soli turni mattutini, si riuscirebbe a venir incontro a un'istanza che nessun contributo economico potrebbe mai ripagare adeguatamente, perché il valore della presenza della figura genitoriale nello sviluppo armonioso di un individuo non può trovare alcun riscontro monetario.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo che apporta una modifica alla legge 8 marzo 2000, n. 53.

In particolare, esso mira ad introdurre l'obbligo, per le aziende con più di 15 dipendenti, di riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da documentata grave infermità. Il presente intervento normativo è stato realizzato nell'ottica di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al secondo comma, è prevista la possibilità per il lavoratore di denunciare il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (*Turni di lavoro*) - 1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del

turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da infermità grave e documentata.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.